

(N. 147)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(LATTANZIO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1976

Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dei sottufficiali del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, con riguardo sia alle esigenze di impiego sia alla progressione in carriera, si è andata nel tempo deteriorando e va avvicinandosi ad un punto critico a causa rispettivamente:

della già rimarchevole insufficienza degli attuali organici, destinata ad aggravarsi in vista dei crescenti compiti che l'Aeronautica è chiamata ad assolvere nel campo del controllo del traffico aereo, delle telecomunicazioni e della difesa aerea;

della eccessiva permanenza nei diversi gradi, derivante anche da una difettosa di-

stribuzione organica nei gradi stessi, che non tarderà a determinare un vero e proprio blocco delle promozioni.

Vengono di seguito esaminate nel dettaglio le su enunciate cause.

L'imponente sviluppo del traffico aereo civile verificatosi in questi ultimi anni, che ha imposto l'apertura al traffico aereo civile per l'intero arco diurno e notturno di quasi tutte le basi militari, con conseguente necessità di adeguamento delle infrastrutture e assistenze, ha portato di recente all'emanazione di provvedimenti di legge atti a disciplinare entro precisi indirizzi l'evento.

All'attuazione dei vari piani pluriennali per l'adeguamento di infrastrutture, alla acquisizione di più moderni mezzi di controllo e apparati per l'assistenza al volo e per le telecomunicazioni, non ha fatto, però, riscontro alcun provvedimento nei riguardi di quel personale che tali infrastrutture, apparati e mezzi deve far funzionare ininterrottamente e con la più scrupolosa precisione.

Una serie di fatti essenziali quali:

l'aumento del numero degli aeroporti destinati al traffico civile, con la costruzione di nuove infrastrutture;

l'aumento della capacità ricettiva degli aeroporti esistenti, con passaggio dal solo orario diurno ad orario diurno e notturno;

l'aumento del numero e la maggiore complessità delle radio e radar assistenze;

la necessità di disporre di nuovi e più moderni sistemi di controllo con graduale automazione del traffico aereo;

la necessità di pervenire alla totale copertura « radar » del territorio nazionale, con conseguente aumento dei servizi;

il potenziamento generale del sistema dei collegamenti;

non possono non imporre anche l'attuazione di provvedimenti paralleli per adeguare la entità del personale alle crescenti esigenze.

Finora alle esigenze di prioritaria importanza, l'Aeronautica militare ha provveduto con piccoli e dosati incrementi della forza bilanciata o ancor più sacrificando altri settori della forza armata alle necessità più urgenti.

Ma poichè recuperi come innanzi non possono essere per lungo tempo determinanti, appare indispensabile provvedere ad un adeguamento, sia pure contenuto al minimo indispensabile, dell'organico dei sottufficiali del ruolo specialisti, altrimenti il processo di ammodernamento dell'intero sistema verrebbe a subire gravi penalizzazioni.

D'altra parte, non sono validi per l'Aeronautica i normali rapporti di forza fra personale, poichè in tale forza armata i sottufficiali non sono generalmente preposti al comando di uomini o di piccole unità, ma impiegati singolarmente quali tecnici o specia-

listi, cui affidare l'efficienza di tutto un complesso tecnicamente molto avanzato ed in continua evoluzione.

L'incremento organico — contenuto nel minimo indispensabile — ammonta a 1.500 unità, suddivise nei vari gradi, e verrà raggiunto gradualmente in 10 anni a partire dal 31 dicembre 1977; tali unità corrispondono al 6 per cento dell'attuale organico di 24.000 unità.

Il secondo problema, che si aggiunge al precedente, è la situazione a venire del ruolo, legata, per quanto attiene alla carriera, al sistema di avanzamento per vacanze naturali che — pur soddisfacente in situazioni normali — diventa inaccettabile in situazioni come quelle che si vanno maturando.

Infatti, essendosi i reclutamenti di specialisti per l'Aeronautica militare negli anni dell'immediato dopoguerra ridotti progressivamente fino quasi ad annullarsi, negli anni futuri le classi che lasceranno il servizio saranno sempre meno nutrite.

Dette uscite, ai fini delle promozioni ai gradi di maresciallo di 3^a classe, di maresciallo di 2^a classe e di maresciallo di 1^a classe, vanno ulteriormente decurtate del 20 per cento in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 363, che prevede l'assorbimento di soprannumeri accumulatisi per precedenti leggi.

Di conseguenza le promozioni dei sottufficiali scenderanno a livelli così bassi da far bloccare intere classi nel grado attuale, ciò che impedirà anche a migliaia di sergenti di transitare in servizio permanente con la promozione a sergente maggiore, prima del compimento del 12° anno di servizio che è il limite massimo delle ferme contraibili.

Un elevato numero di sergenti dovrebbe quindi essere collocato in congedo dopo 12 anni di servizio prestato e con un trattamento economico assolutamente inadeguato.

A tutto quanto sopra esposto intende dare congrue soluzioni — sia pure limitatamente ai prossimi cinque anni e in attesa di un più ampio provvedimento che ridisciplini la materia per tutti i sottufficiali delle tre Forze armate in modo organico ed uniforme — l'unito disegno di legge.

I nuovi organici comportano:

un aumento, da raggiungersi con gradualità dal 31 dicembre 1977 al 31 dicembre 1986, di 1.500 unità per soddisfare le esigenze permanenti derivanti principalmente dalle necessità del servizio di controllo del traffico aereo, che specie in campo civile ha subito sensibili incrementi;

una migliore distribuzione organica fra i vari gradi del ruolo specialisti, analoga a quella in atto per i sottufficiali delle altre due Forze armate;

l'aumento da 1.000 a 1.900 unità dell'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, per realizzare un più confacente rapporto percentuale con l'organico del ruolo specialisti.

L'articolo 2 detta norme transitorie per normalizzare la situazione degli avanzamenti e delle immissioni in ruolo nel periodo critico 1977-1981, stabilendo un numero fisso di promozioni da effettuarsi nel grado di maresciallo di 1^a classe (800) e di sergente maggiore (1.300), numero fisso comprensivo delle vacanze che per ogni causa si verificheranno negli anni suddetti. Ciò allo scopo di assicurare al personale uno sviluppo di carriera accettabile, senza ricorrere ad ulteriori incrementi organici, ma creando soprannumeri da riassorbire in seguito. Il più elevato numero delle promozioni fisse al grado di sergente maggiore trova motivo nella differente situazione dei sottufficiali (sergenti maggio-

ri e marescialli) già in servizio permanente e quella dei sergenti che, essendo in ferma volontaria o rafferma, hanno una posizione precaria nella quale non appare equo mantenerli per lunghi anni. Allo scopo di contenere per quanto possibile il numero dei sottufficiali alle armi è stato stabilito che la consistenza massima complessiva dei sergenti e sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti non potrà comunque superare fino al 1981 le 35.000 unità.

L'articolo 3 detta norme per la stabilizzazione dei soprannumeri esistenti alla data del 1° luglio 1976 nel grado di maresciallo di 1^a classe abrogando, stante la critica situazione che si profila, le vigenti modalità relative al loro recupero, nonchè per il riassorbimento dei soprannumeri sopra accennati e di quelli che si origineranno per effetto dell'applicazione dell'articolo 2 a partire dall'anno 1988, anno nel quale il numero delle vacanze naturali sarà di entità tale da consentire l'inizio del predetto riassorbimento. Nello stesso articolo viene stabilito, a parziale compensazione dei soprannumeri che si andranno a creare per effetto dell'applicazione del precedente articolo 2, di lasciare scoperti, fino al 31 dicembre 1981, 400 posti nell'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio quale fissato nell'ultimo comma dell'articolo 1.

L'articolo 4 attiene alla clausola finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, stabilito dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 363, è così modificato:

marescialli di 1 ^a classe e aiutanti di battaglia	4.640
marescialli di 2 ^a classe . . .	5.610
marescialli di 3 ^a classe . . .	5.620
sergenti maggiori	9.630

L'organico predetto sarà raggiunto alle date indicate nella tabella allegata alla presente legge.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare è stabilito in 1.900 unità.

Art. 2.

Per gli anni dal 1977 al 1981 il numero delle promozioni al grado di maresciallo di 1^a classe dell'Arma aeronautica ruolo specialisti è fissato in 800 unità all'anno, ivi comprese quelle derivanti dalle vacanze organiche. Per gli stessi anni il numero delle promozioni a sergente maggiore è fissato in 1.300 all'anno.

Le promozioni di cui al precedente comma saranno disposte con decorrenza dalla data del verificarsi delle vacanze organiche ovvero al 31 dicembre di ciascun anno.

La consistenza complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente dei ruoli naviganti e specialisti dell'Aeronautica militare non potrà comunque superare fino al 31 dicembre 1981 le 35.000 unità e a tale consistenza si fa riferimento ai fini della determinazione del limite di cui al secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 3.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 363, sono abrogati con effetto dal 1° luglio 1976.

All'assorbimento dei soprannumeri nei gradi di maresciallo di 1^a classe e di sergente maggiore esistenti alla predetta data nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nonché di quelli che verranno a determinarsi per effetto delle promozioni di cui all'articolo 2 si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1988, con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificheranno nel grado di maresciallo di 1^a classe. Fino alla data del 31 dicembre 1981, nell'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, quale fissato al precedente articolo 1, saranno lasciati scoperti 400 posti.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge negli anni finanziari 1976 e 1977, valutato rispettivamente in lire 270.000.000 e in lire 1.500.000.000, si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

GRADO	ORGANICO AL									
	31-12-1977	31-12-1978	31-12-1979	31-12-1980	31-12-1981	31-12-1982	31-12-1983	31-12-1984	31-12-1985	31-12-1986
M.llo 1° Cl. e A.B. . . .	4.000	4.220	4.510	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
M.llo 2° Cl.	4.090	4.090	4.110	4.410	4.660	4.900	5.100	5.300	5.450	5.610
M.llo 3° Cl.	4.280	4.280	4.500	4.600	4.750	4.900	5.100	5.300	5.450	5.620
Serg. Maggiore	11.830	11.810	11.480	11.150	10.950	10.660	10.360	10.060	9.860	9.630
TOTALE	24.200	24.400	24.600	24.800	25.000	25.100	25.200	25.300	25.400	25.500